



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390
E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it - Web: www.ordineingegneri.ra.it PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu

Inviata via pec

N. Prot.: **1598**

Risposta alla nota:

OGGETTO: Gruppo di Lavoro per Ingegneri
Clinici Biomedici

Ravenna, 31 ottobre 2018

Agli Ordini Degli Ingegneri della
Regione Emilia Romagna
LORO SEDI

Gli ingegneri clinici-biomedici sono soggetti ad adempimenti normativi, art. 10 della L. 3/2018, attualmente in via di evoluzione.

I principali temi, inerenti a tale categoria, che richiedono approfondimenti e chiarimenti, riguardano: requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale degli Ingegneri Biomedici-Clinici, certificazione delle competenze dell'ingegnere biomedico, Regolamento del CNI per la certificazione degli ingegneri biomedici-clinici.

Per gli iscritti, o potenziali iscritti, all'Albo che esercitano la professione nel settore clinico, potrebbe essere utile creare un gruppo di lavoro, a livello regionale, con cui collaborare e confrontarsi.

L'Ordine di Ravenna, in accordo con la Consulta di Federazione regionale, vorrebbe dar modo agli ingegneri clinici – biomedici di creare un gruppo o una commissione di lavoro dedicata al loro settore.

Si chiede pertanto, al Vostro Ordine, la cortese disponibilità a diffondere la proposta ai vostri iscritti al fine di individuare l'effettivo coinvolgimento a tale progetto.

Gli Ordini o i colleghi interessati possono contattare lo scrivente Ordine o il referente della suddetta iniziativa: Referente della Federazione per l'iniziativa "Ingegneria clinica" Ing. Alba Rosa Cattani
ing.cattani@alice.it

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Mattia Galli)

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

- Art. 10 - Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici

1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.